



Il Ministro della difesa

VISTO l'articolo 2203-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 e successive modificazioni, di seguito denominato “Codice dell’ordinamento militare”, il quale prevede che, in relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all’articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell’andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa;

VISTI i decreti del Ministro della difesa 26 ottobre 2017 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 34 del 10 dicembre 2017), 7 agosto 2018 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 27 del 30 settembre 2018), 26 novembre 2019 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2019), 2 novembre 2020 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2020), 5 agosto 2021 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 25 del 10/09/2021), 11 marzo 2022 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 9 del 30/03/2022) i quali, in attuazione dell’articolo 2203-*bis* del Codice dell’ordinamento militare, hanno fissato, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 il numero delle immissioni nel ruolo forestale in misura pari a undici;

VISTI i decreti del Ministro della difesa 13 settembre 2022 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 29 del 20/10/2022), 11 dicembre 2023 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 5 del 20/02/2024), 30 ottobre 2024 (pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 33 del 30/11/2024), i quali, in attuazione dell’articolo 2203-*bis* del Codice dell’ordinamento militare, hanno fissato per il 2023, per il 2024 e per il 2025 il numero delle immissioni nel ruolo forestale in misura pari a dodici;

- VISTO** l'articolo 800, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è pari a 4.537 unità;
- VISTI** gli articoli 821, comma 1, lettera b), e 2212-*bis*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, che prevedono, rispettivamente, il ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri proveniente dal Corpo forestale dello Stato;
- VISTO** il quadro II (specchio *A-bis* – anno 2022) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, relativo al ruolo forestale, nella parte in cui fissa il volume organico complessivo del ruolo forestale in 414 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- VISTO** il quadro V della tabella 4, di cui all'articolo 2247-*bis*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, relativo al ruolo forestale iniziale, nella parte in cui, per i gradi da capitano a generale di divisione ivi previsti, fissa la consistenza organica complessiva iniziale del ruolo in 369 unità;
- VISTO** l'articolo 2212-*ter* del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo Codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 821, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 22 gennaio 2026, n. 372 e pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 4 del 10 febbraio 2026, il quale, in attuazione dell'articolo 2212-*ter*, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, ha devoluto ventidue posizioni organiche del

ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, riducendo la consistenza organica del ruolo forestale iniziale a 227 unità per l'anno 2026;

CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nell'anno 2026 tredici ufficiali cesseranno dal servizio per limiti d'età;

VISTO l'articolo 666, comma 3-bis, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per l'immissione nel ruolo forestale, il numero di posti da mettere annualmente a concorso non può in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo;

VISTO il quadro II (specchio *A-bis* – anno 2022) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, relativo al ruolo forestale, nelle parti in cui fissa le consistenze organiche dei gradi di tenente e di capitano in misura pari, rispettivamente, a 24 unità e 84 unità e l'alimentazione del ruolo a dodici unità complessive;

RAVVISATA l'esigenza di assicurare l'alimentazione del ruolo forestale per l'anno 2026, entro il limite delle relative dotazioni organiche e fermo restando le consistenze organiche complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 800, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare;

D E C R E T A

Articolo 1

(Immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Per l'anno 2026, il numero delle immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a dodici unità.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO